

Un Titolo 1°: COSTITUZIONE, SCOPI, MEZZI

Art. 1- costituzione e scopi

L'associazione Club Alpino Italiano - Sezione di Malo, fondata nel 1972, è struttura periferica del Club Alpino Italiano, di cui fa parte a tutti gli effetti, ed è soggetto di diritto privato. Si propone di promuovere l'esercizio dell'alpinismo in ogni sua manifestazione, la conoscenza e lo studio delle montagne, specie quelle situate nella sfera della sua normale attività e di curare affinché tali montagne vengano sempre più e meglio frequentate. Si propone altresì la tutela dell'ambiente montano. Persegue i predetti scopi senza fini di lucro.

Art. 2- mezzi e compiti

Per il perseguimento di detti scopi, la Sezione si avvale dei seguenti mezzi:

- a) quote sociali di ammissione ed associativa annuale;
- b) contributi ordinari e straordinari;
- c) erogazioni liberali, anche autorizzate da enti pubblici preposti a tale scopo o in forza di legge;
- d) provvede ad aprire e mantenere in efficienza la Sede Sociale;
- e) cura la biblioteca sezionale aggiornandola, per quanto possibile, con le migliori pubblicazioni, con le guide alpinistiche e con materiale cartografico;
- f) potendo, costruisce e mantiene rifugi, bivacchi, sentieri ed ogni altra opera alpina;
- g) acquista e conserva materiale alpinistico, che può essere dato in prestito ai Soci, alle condizioni previste dall'apposito regolamento;
- h) organizza gite collettive concorrendo anche, se appare opportuno, alle spese relative;
- i) può favorire gite individuali di Soci;
- j) cura le pubblicazioni relative all'attività alpinistica della Sezione associandosi, eventualmente e per tal fine, con altre Sezioni o Enti;
- k) organizza e promuove manifestazioni scientifiche, culturali ed artistiche;
- l) valorizza ogni altra iniziativa utile al raggiungimento dei fini Sociali.

Titolo 2°: SOCI

Art. 3- qualifica e categorie dei Soci

I Soci sono: benemeriti, ordinari, famigliari e giovani. Si prevedono, inoltre, le categorie indicate nello Statuto e nel Regolamento Generale del C.A.I.

Art. 4- domanda di ammissione a Socio

La domanda di ammissione a Socio va compilata sugli appositi moduli, predisposti dalla Sezione e deve essere sottoscritta dal richiedente e, per i minorenni, dal padre o da chi ne fa le veci. Il Consiglio Direttivo delibera insindacabilmente e senza necessità di motivazione, sull'ammissione.

Art. 4 bis- trasferimento Socio

Il Socio è libero di iscriversi presso una qualsiasi Sezione . La richiesta di trasferimento da una Sezione ad un'altra deve essere comunicata immediatamente alla Sezione di provenienza dalla Sezione presso la quale il Socio intende iscriversi. Il trasferimento ha effetto dalla data di comunicazione.

Art. 5- impegni e responsabilità del Socio

Presentando la domanda di ammissione, il richiedente si impegna ad osservare le norme dello Statuto e dei Regolamenti Generale e Sezionale, nonché quelle emanate dai competenti Organi Sociali ed esonera la Sezione da ogni responsabilità per infortuni che dovessero verificarsi in occasione di gite o di altre manifestazioni, comunque organizzate dalla Sezione stessa.

Art. 6- rinnovo dell'adesione

Il Socio è tenuto a corrispondere alla Sezione:

- a) la quota di ammissione, comprensiva del costo della tessera, del distintivo Sociale, delle copie dello Statuto e del Regolamento Generale del CAI e di quello sezionale, che gli vengono consegnati all'atto dell'iscrizione;
- b) la quota associativa annuale;
- c) il contributo ordinario annuale per le pubblicazioni Sociali e per le coperture assicurative;
- d) eventuali contributi straordinari destinati a fini istituzionali.

Le somme dovute di cui alle lett. b), c), d) del comma precedente devono essere versate entro il 31 marzo di ogni anno.

Il Socio non in regola con i versamenti non potrà partecipare alla vita sezionale, né usufruire dei servizi Sociali, né ricevere le pubblicazioni. Il Socio è considerato moroso se non rinnova la propria adesione versando la quota associativa annuale entro il 31 marzo di ciascun anno Sociale. Il Consiglio Direttivo accerta la morosità, dandone comunicazione al Socio.

Non si può riacquistare la qualifica di Socio, mantenendo l'anzianità di adesione, se non previo pagamento alla Sezione alla quale si era iscritti delle quote associative annuali arretrate. Il Socio di cui sia stata accertata la morosità perde tutti i diritti spettanti ai Soci.

Art. 7- dimissioni

Il Socio può dimettersi dal Club Alpino Italiano in qualsiasi momento; le dimissioni devono essere presentate per iscritto al Consiglio direttivo della Sezione , sono irrevocabili ed hanno effetto immediato, senza restituzione dei ratei della quota sociale versata.

Art. 8- riconoscimenti ai Soci anziani

Il Socio di qualsiasi categoria, iscritto al C.A.I. ininterrottamente da 25 o 50 anni, riceve in omaggio dalla propria Sezione uno speciale distintivo.

Art. 9- diritti dei Soci

I Soci della Sezione hanno diritto:

- a) a partecipare alle assemblee della Sezione , con diritto di voto se di età superiore a 18 anni;
- b) a ricoprire cariche Sociali se maggiorenni e se iscritti alla Sezione da almeno due anni;
- c) a frequentare la Sede Sociale; a consultare ed avere in prestito i libri della biblioteca; ad usare l'attrezzatura alpinistica in dotazione alla Sezione , il tutto secondo le norme stabilite dal Consiglio Direttivo, anche con appositi Regolamenti;
- d) a partecipare alle manifestazioni indette dalla Sezione osservando le relative disposizioni;
- e) usufruire dei rifugi della Sede Centrale e delle altre Sezioni, con parità di trattamento;
- f) ad usare il distintivo Sociale.
- g) i soci non hanno alcun diritto sul patrimonio della Sezione anche nel caso di suo scioglimento e liquidazione.
- h) Non è ammessa la distribuzione ai Soci, anche parziale ed in qualunque forma, di utili o avanzi di gestione nonché di fondi o riserve o quote del patrimonio della Sezione .

Art. 10- doveri dei Soci

I Soci sono tenuti ad un contegno che non abbia a ledere gli interessi morali e materiali dell'Associazione. I Soci, che durante qualsiasi manifestazione organizzata dalla Sezione , si dovessero comportare scorrettamente a giudizio del Consiglio Direttivo o che tengano un contegno contrastante con i principi informatori dell'associazione o con le regole della corretta ed educata convivenza, potranno essere richiamati, sospesi ed espulsi dalla Sezione. I Soci che sono receduti e, comunque, che abbiano cessato di appartenere alla Sezione , non potranno chiedere il rimborso delle quote associative versate ne avranno alcun diritto sul patrimonio Sociale.

Titolo 3°: BILANCIO

Art. 11- esercizio Sociale della Sezione

Gli esercizi sociali decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Titolo 4°: ORGANI SOCIALI

Art. 12- organi Sociali della Sezione

Sono organi della Sezione :

- a) l'Assemblea Generale dei Soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) i Revisori dei Conti.

Titolo 5°: ASSEMBLEE

Art. 13- Assemblea Generale ordinaria dei Soci

L'Assemblea dei Soci è l'organo sovrano della Sezione ; è costituita da tutti i soci maggiorenni ad essa iscritti. Assolve almeno le seguenti funzioni specifiche:

- a) adotta l'ordinamento ed i programmi annuali e pluriennali della Sezione ;
- b) elegge i componenti degli organi della Sezione e i delegati alla AD nel numero assegnato, tra i soci maggiorenni ordinari e familiari della Sezione , con le modalità stabilite dall'ordinamento della Sezione , escluso il voto per corrispondenza;
- c) delibera le quote associative e i contributi a carico dei Soci, per la parte destinata alla Sezione ed eccedente le quote stabilite dall'Assemblea dei Delegati;
- d) approva l'operato del Consiglio Direttivo ed i bilanci d'esercizio della Sezione ;
- e) delibera l'acquisto, l'alienazione, e la costituzione di vincoli reali su beni immobili;
- f) delibera lo scioglimento della Sezione;
- g) delibera sulla modificazione da apportare all'ordinamento sezionale in unica lettura;
- h) delibera su ogni altra questione, contenuta nell'ordine del giorno, che le venga sottoposta dal Consiglio Direttivo o da almeno 25 Soci aventi diritto al voto.

L'Assemblea Ordinaria dei Soci si svolge entro il termine perentorio del 31 marzo di ciascun anno; le Assemblee Straordinarie ogni qualvolta il Consiglio Direttivo della Sezione lo ritenga necessario o quando ne sia inoltrata richiesta da parte del CDC, del CDR, del Collegio dei Revisori dei Conti della Sezione , oppure da almeno 1/5 (un quinto) dei Soci maggiorenni della Sezione .

Art. 14- Assemblea Generale, straordinaria dei Soci

Per la modifica dello statuto-regolamento sezionale e per lo scioglimento della Sezione , è competente a deliberare l'Assemblea straordinaria e salva l'approvazione della Sede Centrale del Club Alpino Italiano.

Art. 15- convocazione dell' Assemblea dei Soci

La convocazione dell'Assemblea è fatta dal Presidente della Sezione ,mediante avviso contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora per la prima convocazione, nonché per la seconda, da fissarsi mezz'ora dopo quella indicata per la prima convocazione. L'avviso dovrà essere spedito almeno 5 (cinque) giorni prima della data fissata.Qualora nell'ordine del giorno sia inclusa la nomina a cariche Sociali, dovranno essere indicati i nomi degli uscenti.

Sono ammessi alla discussione dell'Assemblea tutti gli argomenti che il Consiglio Direttivo ha inserito nell'ordine del giorno, o che siano stati richiesti dai revisori dei conti, oppure da almeno 1/10 (un-decimo) dei Soci aventi diritto di voto.

Art. 16- diritto di voto e deleghe

Tutti Soci hanno diritto ad intervenire all'Assemblea. Ogni Socio di età superiore ai 18 anni ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare, per delega scritta, da un altro Socio. Non è ammessa più di una delega alla stessa persona.

Art. 17- organi delle assemblee e dei seggi elettorali

Sono Presidente e Segretario di Assemblea il Presidente ed il Segretario della Sezione . Qualora si debba procedere a votazione per scrutinio segreto il Presidente sceglie, di volta in volta, due scrutatori fra i Soci presenti e non ricoprenti cariche Sociali. Il verbale dell'Assemblea deve essere sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, gli scrutini dagli scrutatori.

Art. 18- validità delle assemblee e dei seggi elettorali

Tutte le assemblee sono valide in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei Soci aventi diritto al voto ed in seconda convocazione con qualunque sia il numero dei Soci intervenuti. Le delibere vengono assunte a maggioranza dei voti dei presenti. Le deliberazioni dell'Assemblea straordinaria, relativa alla modifica dello Statuto-Regolamento Sezionale ed allo scioglimento della Sezione devono essere assunte con il voto favorevole dei due terzi dei presenti.

Art. 19- modalità di votazione e di elezione

Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza di voti mediante votazioni per alzata di mano o appello nominale o a scrutinio segreto, secondo la modalità decisa dalla maggioranza dei Soci presenti aventi diritto al voto.

Le cariche Sociali sono elettive e a titolo gratuito. Per la designazione e per l'elezione alle cariche Sociali il voto è libero, in quanto l'elettore ha diritto di esprimere il proprio voto a favore di qualsiasi Socio eleggibile, anche se non indicato ufficialmente come candidato alla carica. La designazione va espressa su scheda segreta: è escluso pertanto dal procedimento di designazione o di elezione ogni altro tipo di votazione, compresa quella per acclamazione. A parità di voti è eletto il Socio con maggiore anzianità di iscrizione al CAI. Sono esclusi dal computo i voti di astensione. Nessun Socio può trovarsi eletto contemporaneamente a più di una carica Sociale. Le deliberazioni concernenti l'acquisto, l'alienazione o la costituzione di vincoli reali su immobili devono essere approvate con la maggioranza dei due terzi dei Soci presenti aventi diritto di voto; tali deliberazioni non acquistano efficacia se non dopo l'approvazione da parte del Comitato centrale di indirizzo e controllo.

La deliberazione di scioglimento della Sezione deve essere approvata con la maggioranza di tre quarti dei Soci aventi diritto al voto.

Tutte le deliberazioni dell'Assemblea sono rese pubbliche mediante affissione all'albo sezionale per almeno quindici giorni.

Art. 20 - obblighi nascenti dalle deliberazioni

Le deliberazioni regolarmente adottate dall'Assemblea obbligano tutti i Soci, anche se non intervenuti.

Titolo 6°: IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 21 - poteri attribuiti al Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo dirige la Sezione e ne promuove le iniziative e le manifestazioni ai fini Sociali; ne amministra il patrimonio, anche per gli atti di straordinaria amministrazione; delibera

l'ammissione dei nuovi Soci; approva la costituzione delle sottosezioni e dei gruppi; convoca le assemblee e ne formula l'ordine del giorno; redige i bilanci preventivi e consuntivi; presenta la propria relazione morale ed economica all'Assemblea; cura l'esecuzione delle deliberazioni Assembleari e l'osservanza dello Statuto e del regolamento generale del C.A.I., nonché del presente Statuto-Regolamento Sezionale.

Art. 22 - composizione e funzionamento del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da nove membri più il Presidente sezionale, eletti dall'Assemblea dei Soci. Alla prima convocazione vengono eletti, a scrutinio segreto, il Vicepresidente, il Segretario ed il Tesoriere. Il Consiglio Direttivo ha facoltà di far partecipare alle proprie riunioni alcuni Soci coadiutori, con voto consultivo.

Art. 23 - durata e decadenza del le cariche

Gli organi elettivi della sezione durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Il Presidente può restare in carica per due mandati consecutivi e potrà essere rieletto dopo almeno un anno di interruzione. Decadono dalla carica quei componenti che, senza giustificato motivo, non intervengono a tre sedute consecutive. Qualora per qualsiasi motivo un componente venga a cessare dalla carica, verrà sostituito da chi lo segue immediatamente nella graduatoria delle elezioni. Se il Consiglio viene a ridursi alla metà o meno dei suoi componenti iniziali, si deve convocare l'Assemblea per la nomina di un nuovo Consiglio Direttivo, entro i trenta giorni.

Art. 24 - convocazioni e delibere del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente o da chi ne fa le veci, di regola una volta al mese. Per la validità delle riunioni si richiede la presenza di almeno sei consiglieri, fra i quali il Presidente o il Vicepresidente, cui spetta comunque la presidenza della riunione. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei voti dei presenti; in caso di parità prevale quello di chi presiede la riunione. Il verbale delle riunioni è redatto dal Segretario e sottoscritto da questi e da chi ha presieduto la riunione. Qualora un Socio volesse fare delle comunicazioni, ne darà avviso per iscritto al Consiglio Direttivo, che le esaminerà alla prima riunione.

Titolo 7°: IL PRESIDENTE

Art. 25 - poteri attribuiti al Presidente della Sezione

Il Presidente è nominato dall'Assemblea dei Soci, secondo le modalità stabilite dallo statuto della Sezione.

Il Presidente della Sezione o, in caso di impedimento, il Vicepresidente, rappresenta la Sezione a tutti gli effetti, di fronte ai terzi ed in giudizio. Spetta al Presidente firmare i bilanci ed i mandati di pagamento, in unione con il Tesoriere.

Il Presidente, coadiuvato dal Segretario, provvede all'esecuzione delle delibere del Consiglio Direttivo.

Titolo 8°: I REVISORI DEI CONTI

Art. 26 - poteri attribuiti ai revisori dei conti

L'Assemblea, che elegge il Consiglio Direttivo, nomina anche tre Revisori dei Conti, che durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Possono partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo, con voto consultivo, procedono alle verifiche di cassa, almeno ogni trimestre, redigendo un apposito verbale e presentando la relazione annuale sul bilancio.

Titolo 9°: I DELEGATI ALLA ASSEMBLEA (AD)

Art. 27 - poteri attribuiti ai delegati alla assemblea dei delegati

I delegati rappresentano, con il Presidente, la Sezione all'Assemblea dei delegati. Essi sono nominati annualmente dall'Assemblea, a norma delle disposizioni dello statuto e del regolamento generale del C.A.I.

Titolo 10°: LE COMMISSIONI

Art. 28 - nomina e funzioni delle commissioni

Il Consiglio Direttivo può procedere annualmente alla nomina di speciali commissioni, per lo studio di determinati problemi. Le commissioni sono presiedute preferibilmente da un Consigliere e rispondono del loro operato direttamente al Consiglio Direttivo.

Titolo 11°: SOTTOSEZIONI

Art. 29 - costituzione ed approvazione delle sottosezioni

a) La Sezione può, a norma dell'art. VI.3 dello statuto del C.A.I. e con deliberazione del Consiglio Direttivo, costituire delle sottosezioni, previa approvazione del Comitato Direttivo Regionale competente.

Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di nominare, presso i vari gruppi, un proprio delegato, con voto consultivo.

b) In caso di scioglimento di una sottoSezione la liquidazione deve farsi sotto il controllo del collegio regionale o interregionale dei revisori dei conti competente per territorio.

c) Le attività patrimoniali nette, risultanti dalla liquidazione, restano immediatamente acquisite al patrimonio della Sezione .

Titolo 12°: GRUPPI

Art. 30 - costituzione e funzionamento di gruppi di Soci

La Sezione , con deliberazione del Consiglio Direttivo, può autorizzare la costituzione di gruppi di Soci, aventi particolare autonomia dal punto di vista tecnico ed organizzativo e ne determina la

costituzione ed il funzionamento, in armonia con le disposizioni del presente Statuto-Regolamento Sezionale.

Ogni gruppo deve presentare un proprio regolamento al consiglio Direttivo, per l'approvazione. Il Consiglio Direttivo può aiutare finanziariamente questi gruppi. Essi devono essere coordinati da un Socio, in regola con il tesseramento ed eletto nel Consiglio Direttivo della Sezione con voto deliberativo.

Titolo 13°: DISPOSIZIONI GENERALI E TRANSITORIE

Art. 31 - iniziative personali non autorizzate espressamente

Non sono ammesse iniziative personali in nome della Sezione , ove non siano da queste autorizzate, a mezzo dei suoi organi competenti. Non sono ammesse iniziative o attività di singoli in concorrenza con quelle programmate dalla Sezione ed intenzionalmente a danno della stessa o che tolgano partecipanti alle manifestazioni ufficiali.

Art. 32 - uso a terzi dei locali della sede Sociale

I locali della sede Sociale non possono essere concessi a terzi, neppure temporaneamente, se non previo consenso del Consiglio Direttivo e, nei soli casi d'urgenza, del Presidente; né vi si possono tenere manifestazioni che si pongano in contrasto con le finalità del sodalizio.

Art. 33 - rinvio a statuto e regolamento generale del C.A.I.

Per quanto non è previsto nel presente Statuto-Regolamento Sezionale, si richiamano le disposizioni dello statuto e del regolamento generale del Club Alpino Italiano (Ente Parificato di Diritto Pubblico).

Art. 34 - approvazioni, decorrenza ed efficacia probatoria

Il Consiglio Centrale del Club Alpino Italiano ha deliberato la costituzione della Associazione: Club Alpino Italiano - Sezione di Malo, nella seduta del 20/5/1972.

Titolo 14°: SCIoglimento DELLA SEZIONE

Art. 35-

Lo scioglimento della Sezione può essere deliberato dall' assemblea dei Soci o dall'organo che ne ha deliberato la costituzione. Lo scioglimento è approvato dallo stesso organo che ne ha approvata la costituzione.

In caso di scioglimento della Sezione la liquidazione deve farsi sotto il controllo del collegio nazionale dei revisori dei conti del Club Alpino Italiano. Le attività patrimoniali nette, risultanti dalla liquidazione, sono assunte in consegna e amministrare per non più di tre anni dal CDR e dopo tale periodo restano acquisite al patrimonio del GR interessato.

Il presente Regolamento è stato approvato dalla Assemblea Generale dei Soci nella riunione del 20 Gennaio 2006.

Apportate modifiche come da comunicazione del Comitato centrale di indirizzo e controllo n. 001168 del 7 giugno 2007.

Approvate le modifiche dall' Assemblea Generale dei Soci nella riunione del 25 Gennaio 2008.